



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2022

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2.	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
ART. 3.	SOGGETTO ATTIVO
ART. 4.	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 5.	RIFIUTI URBANI
ART. 6.	NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 7.	SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
ART. 8.	DEFINIZIONI
ART. 9.	PRESUPPOSTO
ART. 10.	SOGGETTO PASSIVO
ART. 11.	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
ART. 12.	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 13.	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
ART. 14.	SUPERFICIE IMPONIBILE
ART. 15.	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO
ART. 16.	PIANO FINANZIARIO
ART. 17.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 18.	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 19.	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI
ART. 20.	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 21.	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 22.	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 23.	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 24.	SCUOLE STATALI
ART. 25.	TARI GIORNALIERA
ART. 26.	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 27.	RIDUZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE DELL'UTENZA
ART. 28.	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 29.	RIDUZIONI PER RECUPERO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI URBANI
ART. 30.	ALTRE AGEVOLAZIONI
ART. 31.	FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI
ART. 32.	VERSAMENTI
ART. 33.	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 34.	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
ART. 35.	POTERI DEL COMUNE
ART. 36.	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE
ART. 37.	ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO
ART. 38.	SANZIONI
ART. 39.	INTERESSI
ART. 40.	RIMBORSI
ART. 41.	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 42.	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 43.	AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONTENZIOSO
ART. 44.	COMUNICAZIONI AL COMUNE
ART. 45.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 46.	ENTRATA IN VIGORE
ALL. A	- Categorie UtENZE Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 43/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.

5. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo del tributo è il Comune al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il Comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
6. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
7. È comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da altre fonti (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - i) rifiuti pericolosi;
 - ii) rifiuti non pericolosi.

Art. 5. Rifiuti urbani e speciali

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti

ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);

- b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nel successivo articolo 6;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 6. Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 7.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Art. 7. Sostanze non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
- c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili;
- e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
- g) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.

Art. 9. Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse da TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo per le utenze necessarie alla sicurezza dell'insediamento. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata

altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 10. Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Per gli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili, la tassa è dovuta dai relativi gestori o concessionari.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.

Art. 11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti

- assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
 - g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 11.

Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno l'80% dei rifiuti producibili sulla medesima superficie in base al coefficiente Kd applicabile alla tipologia di attività.
3. Sono in particolare escluse:
 - a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile:
 - i) attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
 - ii) attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:
 - (1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - b) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla

lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.

c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:

i) siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

ii) siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

iii) ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

iv) Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

(1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;

(2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;

(3) non siano fisicamente adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;

(4) siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;

4. Sono altresì escluse dall'obbligo del tributo:

e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

f) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

g) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme speciali.

5. Relativamente alle attività produttive, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta l'abbattimento del 40%.
6. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere gestiti a cura e spese del produttore.
7. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al quarto comma, lett. b), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. b).
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 14. Superficie imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rilevante per l'applicazione della TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui

all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile, determinata per i locali al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri o comunque dei confini, al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 15. Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 16. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.i.
2. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
3. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 17. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
2. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui

alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

Art. 18. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune.

Art. 19. Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o il subentro di altro utente.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.

Art. 21. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Non viene invece considerata presente la persona assente per almeno sei mesi per oggettive esigenze lavorative, o per servizi di volontariato o per degenze presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate.
3. Nel caso di utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, di alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e di multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. I *bed & breakfast* e le case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale, ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 27/2015, si considerano utenze domestiche. Il numero di occupanti è pari alla somma del numero di componenti il nucleo familiare, determinato ai sensi dei precedenti commi, e del numero massimo di posti letto autorizzato.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito sono considerate utenze domestiche con un occupante, purché condotti da persona fisica priva nel Comune di un'utenza domestica. I medesimi locali non condotti da persone fisiche si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
4. Nel caso di conferimenti straordinari di rifiuti ai sensi del precedente articolo 8, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato ed è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti urbani prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.
5. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore o l'Ente e il titolare dell'utenza.

Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. In relazione alla classificazione delle attività ricettive contenuta nella Legge Regionale Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 (art. 18 e ss.), le attività alberghiere (alberghi o hotel,

residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale (case per ferie; ostelli per la gioventù; foresterie lombarde; locande; case e appartamenti per vacanze; rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; villaggi turistici), nonché le case per ferie sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi. Le aree di sosta sono assimilate ai campeggi.

4. Agli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili si applica la tariffa prevista per i campeggi.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq e purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi. Alle superfici imponibili delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (uffici, mense, magazzini, ecc.).
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 24. Scuole Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 25. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 10%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 28 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.

Art. 26. Applicazione del tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Art. 27. Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e/o nella quota variabile, nei seguenti casi:

a. Nelle zone rurali o periferiche in cui la raccolta dei rifiuti viene effettuata con una frequenza inferiore a quella con cui il servizio viene svolto nelle restanti parti del territorio comunale, si applica una riduzione pari al 50% della sola quota variabile. L'individuazione dei soggetti aventi titolo alla riduzione verrà effettuata in collaborazione con il Gestore del Servizio.

b. Alle abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo per le quali le utenze (luce, acqua, gas) risultino attive si applica una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa e una riduzione del 10% della parte fissa della tariffa.

Le riduzioni di cui alla lettera "b" si applicano anche alle abitazioni dei soggetti trasferitisi in casa di riposo, purché non locate.

Le condizioni per la fruizione delle riduzioni di cui alle lettere "a" e "b" devono essere oggetto di dichiarazione o comunicazione all'ufficio tributi e debitamente comprovate.

c. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 30% della parte variabile;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: 30% della parte variabile;
- aree scoperte produttive aziendali, in considerazione della loro minore idoneità a produrre rifiuti rispetto a quella dei locali chiusi: 50% della parte variabile.

E' data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire con propria deliberazione un elenco delle tipologie di aree a cui la suddetta riduzione si rende applicabile.

d. Sono esenti dall'imposta tutte le associazioni senza scopo di lucro.

e. In caso di lavori pubblici che comportano la chiusura totale di una strada/piazza per un periodo superiore a 15 giorni, le attività commerciali in essa operanti potranno usufruire di una riduzione pari al 20% della quota variabile della TARI per ogni mese di chiusura fino al raggiungimento del 50% della parte variabile dovuta.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. All'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all' estero, già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.

Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 500 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d'ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell'interessato.

Art. 29. Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
 - a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni;

b) dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto(i) che effettua(no) l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)

4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Ufficio Tributi) comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di gg.60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

5. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la veridicità dell'avvenuto scambio di dati, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER.

6. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

7. L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal punto 3 del presente articolo. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 5 del presente articolo.

8. Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione (30 giugno) ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è differito al 31 ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

9. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività K_d rilevanti nel computo della suddetta parte.

La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Q_r / Q_t$, dove:

- Q_r è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \cdot S_r$ con:
 - a. K_d - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - b. S_r - superficie di riferimento.

10. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

11. Il Comune può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.

Art. 30. Riduzioni per il compostaggio e per cessioni di beni alimentari

Riduzione per compostaggio

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% alla quota variabile.
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
 - a) All'iscrizione all'albo dei compostatori presso l'ufficio ecologia compilando apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto. L'iscrizione dovrà avvenire entro il 28/02 e la riduzione diviene operativa dall'anno di riferimento. Le iscrizioni successive al 28/02 diverranno operative dall'anno successivo.
 - b) all'impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
 - c) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico.
4. Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Riduzione per cessioni di beni alimentari

La quota variabile è ridotta alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 166/2016, ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale.

Il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166, così come dettagliato: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per

carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune di Manerbio l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura della stessa, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.

Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito delle verifiche di cui sopra.

Le associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale sono iscritte di diritto nell'elenco.

Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti.

La riduzione della parte variabile della tariffa è applicabile come di seguito determinato:

- a) per le attività che cedono un quantitativo tra dieci chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
- b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
- c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.

Il riconoscimento alla riduzione di cui sopra è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente, controfirmato da ambo le parti.

La riduzione viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

Il Comune può verificare, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione.

L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 31. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 32. Versamenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997 (mod. F24), ovvero tramite la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82 (PagoPA) e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 2 rate aventi scadenza al: 16 maggio ed al 02 dicembre. Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 16 maggio.
3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo

provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.

5. La bolletta recapitata per il pagamento della TARI riporta il termine di scadenza, nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella stabilita per il pagamento.
6. Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARI è riscossa con modello F24 e con bollettino per versamento mediante piattaforma di PagoPA.
7. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 6,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 6,00.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, con irrogazione delle sanzioni per omesso o parziale versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.
11. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata a soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs.446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di

accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

Art. 33. Obbligo di dichiarazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 9 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
 2. I soggetti individuati all'articolo 10 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
 3. Qualora la variazione del servizio comportasse una riduzione dell'importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia pervenuta entro il termine di 90 gg o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, qualora la variazione del servizio comportasse un aumento dell'importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione).
 4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico o online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
 - il servizio postale,
 - posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune,utilizzando l'apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile on line.
- Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
- Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 0309387213/210.
5. L'ufficio TARI deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
9. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Art. 34. Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.

2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
 - g) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - h) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - j) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - k) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
 - l) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - m) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
4. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 35. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 36. Accertamento delle violazioni dichiarative

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per TARI, compreso il tributo provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere, non oltre il termine di versamento, di corrispondere le somme indicate negli

avvisi in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

6. Le statuizioni contenute in accertamenti divenuti definitivi o in decisioni giudiziali passate in giudicato valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il Comune può procedere alla chiusura d'ufficio della posizione a fini TARI di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno 2 anni, in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, previo avviso notificato all'ultimo soggetto passivo noto anche a mezzo raccomandata A.R.

Art. 37. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
8. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
9. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 38.

Art. 38. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell'1% per ciascun giorno di ritardo.

10. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
12. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
13. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
14. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
15. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 39. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 40. Rimborsi e rateizzazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al precedente art. 39. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
4. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 41 del presente Regolamento.
5. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
6. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
7. L'importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 30,00.

Art. 41. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a 6,00 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 42. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che

sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità di legge.

2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

Art. 43. Autotutela, accertamento con adesione, contenzioso,

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica, se e in quanto previsto dal regolamento comunale sulle entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

Art. 44. Comunicazioni al Comune

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Art. 45. Disposizioni finali

1. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
2. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

Art. 46. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Restano fatte salve altre diverse decorrenze indicate nel presente regolamento.

ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club